



COMUNE DI CALUSO

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10014

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20/1985 e modificato con atti C.C. n. 43/1986 e Giunta Municipale n. 168/1986

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'art. 110 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge CO munale e Provinciale approvato con R.D. 12. febbraio 1911, n° 297;
- Art. 2 - Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire nel territorio comunale, la cultura agraria nonchè la vigilanza sullo adeguamento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

TITOLO II - DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

- Art. 3 - Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Legge e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonchè delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura.
- Art. 4 - Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
- Art. 5 - Nel procedere alle operazioni di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 18.6.1955, n. 517.
Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria (art. 332 C.P.P.). All'infuori dei casi di flagrante reato, gli uffi-

- ficiali di polizia giudiziaria non possono pene-
trare in località private od abitazioni, senza
essere muniti di mandato scritto, rilasciato dal
l'autorità giudiziaria, a norma di legge (art.
267 C.P.P.).
- Art. 6 - Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi degli
art. 54 e 55 Legge Comunale e Provinciale 3.3.
1935, n° 383 sono demandati per la tutela della
sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emette-
re, nei casi di urgenza, ordinanze per assicura-
re il pubblico transito su strade comunali e vi-
cinali ai sensi dell'art. 56 - L. 20.3.1965, n°
2248, allegato F., dell'art. 378 della Legge
stessa, nonchè degli artt. 4 e 12 del D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (codice della strada) e del
l'art. 24 del D.P.R. 30.6.1959, n° 420 (Regola-
mento di esecuzione C.S.).

TITOLO III - TUTELA DELLA PROPRIETA' CAMPESTRE

CAPO I - Del Passaggio

- Art. 7 - E' proibito entrare o passare abusivamente sen-
za necessità attraverso i fondi altrui anche se
incolti e non muniti di recinti eripari, di cui
all'art. 637 C.P. (querela).
- Art. 8 - Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui
per servitù legittimamente acquisita o per aver
ottenuto temporaneamente il permesso dal proprie-
tario, devono usare la massima cura affinchè non
vengano danneggiati in special modo i raccolti
pendenti nonchè le piante, le siepi e qualsiasi
altra cosa inerente ai fondi stessi.
- Art. 9 - Il proprietario, in casi speciali, estende in i-
scritto il permesso temporaneo di passaggio sui
fondi propri, affinchè chi fruisce dello stesso
possa presentarlo ad ogni richiesta degli agen-
ti di polizia rurale; solo nel caso che il pro-

- proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.
- Art. 10 - Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquisita od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata nè sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, nè si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.
- Art. 11 - L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 C.C. e dalle leggi e regolamenti speciali in materia.
- Art. 12 - E' vietato il passaggio sui terreni comunali coltivati senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

CAPO II - Dei danni e dei pericoli

- Art. 13 - Con richiamo all'art. 703 del C.P. e dell'art. 59 del T.U.L.P.S. nonchè dell'art. 9 della L.R. 2 novembre 1982, non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.
- In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo, minimo 20 mt. dalle case coloniche

stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.

- Art. 14 - E' vietato nell'abitato concimare con cessino, ed in tutto il territorio comunale coltivare con esso gli ortaggi (art. 34 regolamento d'igiene comunale); ed altresì proibito innaffiare per asersione gli ortaggi con acque luride od inquinate.
- Art. 15 - Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C.C. chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire di eventuali danno alle colture ed alle piante per la cattura degli sciami (vedere l'art. 23).
- Art. 16 - E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune.
- Art. 17-- E' vietato tenere stillicidi o costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità nonchè ad una distanza dal confine inferiore a quella detta dal C.C. (art. 889 e 908)
La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinato dagli artt. 233 e 241 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dal Decreto 31.5.1932 e successive modificazioni.
- Art. 18 - Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. E' vietata qualunque operazione di carico o scarico di letame su strade pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio nel centro abitato, è altresì vietata la sosta nel centro abitato dei carri durante il tale trasporto (art. 4 C.S.).
Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del ces

sino potrà avvenire dalle ore 17,00 alle ore 9,00 del giorno successivo e dovrà essere effettuato con gli appositi mezzi a tenuta stagna onde evitare spandimento di odore o liquame lungo il tragitto.

Per pozzo nero s'intende solamente il bottino o cessino: serbatoio interrato ed a tenuta per raccogliere i liquami di scolo delle latrine. Vedere inoltre l'art. 66 del Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 19 - E' fatto divieto di scarico di rifiuti lungo le vie di comunicazione sia pubbliche che private, nei terreni sia comunali che privati, ad eccezione dei luoghi adibiti a discarica debitamente delimitata (D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e L.R 32/82). Eventuali macerie e altri materiali ritenuti idonei potranno essere utilizzati, con opportuna autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per assestare i fondi stradali particolarmente danneggiati.

Art. 20 - I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente o in contatto con le strade comunali sono tenuti ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime, qualora, per altro, vengano a trovarsi nell'impossibilità, per cause a loro non ascrivibili, di ottemperare a tale obbligo, dovranno darne avviso all'autorità comunale per eventuali provvedimenti.

CAPO III - Dei prodotti: appropriazione indebita

Art. 21 - Con richiamo all'art. 626 c. 3 del C.P., è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato in iscritto sarà da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di P.S. . Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul

posto, non occorre il permesso in iscritto.

Art. 22 - I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie e piazze appartengono rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a che li raccoglie.

Art. 23 - Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C. C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro 2 giorno, od abbia cessato durante 2 giorni di inseguirli.

Art. 24 - Gli agenti di polizia municipale che sorprendono persone provenienti dalla campagna ovvero in campagna in possesso di strumenti agricoli, animali domestici, legna, frutta, cereali o altri prodotti della terra e che non sono in grado di giustificarne la provenienza possono accompagnare le suddette persone al competente ufficio di polizia per gli accertamenti, procedendo nell'eventuale denuncia penale sequestrando immediatamente quanto sia ritenuto ingiustamente in possesso delle persone stesse (art. 707, 708 C.P. e art. 238 C.P.P.).

CAPO IV - Del pascolo

Sez. 1

Art. 25 - Nessuno può condurre animali, tanto propri che altrui, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca o stagione dell'anno, senza essere muniti di licenza scritta dal conduttore del fondo. Ove in luogo della licenza scritta sia stato stabilito contratto di affitto verbale gli agenti di

P.S. richiederanno al proprietario del fondo con-
ferma dell'avvenuto contratto.

La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o della forza pubblica (art. 636 C.P. - Querela). Inoltre l'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Art. 26 - E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in suo alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e sub-
ordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali (art. 636 e 639 bis C.P.).

Art. 27 - Il bestiame del pascolo deve essere guidato e cu-
stodito da personale capace ed in/numero sufficien-
te in modo da impedire che, con lo sbandamento, re-
chi danno ai fondi finitimi e molestia ai pasnti
(art. 2052 C.C.).
Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurez-
za delle persone. (art. 672 C.P.).

Art. 28 - Nelle proprietà private è proibito lasciare ai pa-
scoli tori, scrofe o verri o comunque animali che
abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere,
se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, me-
diante muro o forte siepe e se gli ingressi non
siano sbarrati in modo da rendere impossibile al
bestiame di uscirne (art. 672 C.P.).

Art. 29 - Il pascolo durante le ore notturne è per-
nesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fis-
si e tali da evitare danni che, per lo sbandamen-
to del bestiame, potrebbe derivare alla proprietà
circostanti.

Art. 30 - Il pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà essere esclusivamente esercitato secondo la disciplina ed i relativi elenchi approvati dalla Regione Piemonte.

Sez. 2 - Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.

- Art. 31 - Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire i danni (art. 4 e 131 C.S.). Anche per il transito nelle campagne e strade esterne le mandrie dovranno essere convenientemente custodite.
- Art. 32 - I proprietari conduttori dei greggi, ancorchè provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'autorità di P.S. per l'eventuale adozione di provvedimenti di cui alla L. 27.12.1956, n. 1423.
- Art. 33 - Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.
- Art. 34 - I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro 48 ore dal loro avvio nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il personale che hanno alle loro dipendenze ed i terreni che hanno preso in godimento.
- Art. 35 - Le mandrie ed i greggi debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e devono essere precedute nelle ore notturne da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca e seguiti da un altro munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa. (art. 131 C.S.)
- SEZ. 3 - Del bestiame trovato incustodito.
- Art. 36 - Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà al-

trui e lungo le strade viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 C.C., fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

TITOLO IV - DELLE PIANTE

CAPO I - Piantamento e tagli.

Art. 37 - Con richiamo agli artt. 892, 893 e 896 C.C. devono essere osservate per il piantamento le seguenti distanze:

- 1) Dal confine:
 - a) m. 15 per gli alberi di alto fusto; se la zona circostante è costantemente e stabilmente coltivata a bosco la distanza è di m. 3;
 - b) m. 7 per gli alberi non di alto fusto;
 - c) m. 3 per gli alberi da frutto di altezza non superiore a m. 2,50;
 - d) m. 1,50 per gli alberi da frutto con altezza di cui al punto c) coltivati a spalliera; per la vite la distanza è ridotta a m. 0,60.
- 2) Dalle strade comunali e vicinali:
 - a) m. 6 per gli alberi d'alto fusto;
 - b) m. 3 per gli alberi non d'alto fusto fatta salva la distanza di m. 15 per gli alberi di alto fusto e m. 7 per gli alberi non di alto fusto dai coltivati.
- 3) Dai corsi d'acqua:
 - a) m. 5 per gli alberi d'alto fusto;
 - b) m. 3 per gli alberi non d'alto fusto fatta salva la distanza di m. 15 per gli alberi di alto fusto e m. 7 per gli alberi non di alto fusto dai coltivati.
- 4) Dai fabbricati, cortili e giardini:
 - a) m. 25 per gli alberi d'alto fusto;
 - b) m. 25 per gli alberi di alto fusto a carat-

- tere intensivo;
- c) m. 5 per le piante ornamentali e da frutto.
- 5) Dagli orti e frutteti:
- a) m. 8 per gli alberi di alto fusto comprese le piante oranmentali.

per le piante che nascono spontaneamente vanno rispettate le stesse distanze che si debbono osservare per le piantagioni in conformità alle normative degli alberi di alto fusto o basso fusto già sopra menzionata.

Per i vivai di piante ad alto e basso fusto, fatte salve le distanze sopra citate dalle strade e dai fossi, vanno osservate le seguenti distanze dal confine:

- m. 3 per i vivai di due anni;

Per le piante con più di 10 anni, si deve provvedere al loro taglio entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, se la distanza è inferiore a quanto stabilito entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le piante con più di 10 anni, dovranno essere abbattute, se la distanza non è conforme ai punti specificati in precedenza.

Aer. 38 - Canali e fossi madri.

Qualora entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il proprietario interessato non abbia provveduto alla rimozione delle piante e/o siepo esistenti lungo i fossi o canali, la Amministrazione Comunale può provvedere direttamente, addebitandogli le spese sostenute oltre che a contravvenzionarlo.

Lo stesso provvedimento verrà adottato nei riguardi dei proprietari che non manterranno libera l'area di rispetto lungo i fossi e canali di cui sopra.

Qualora l'Amministrazione Comunale non abbia la possibilità di procedere all'abbattimento degli alberi ed a estirpare le siepi nell'area di rispetto e ciò per causa del proprietario può a sua insindacabile discrezione provvedere a far compiere lo spur

go dei fossi manualmente da imprese addette o con proprio personale, addebitandogli la spesa oltrechè a contravvenzionarlo, nulla dovendo come risarcimento per eventuali danni alle culture in atto.

Art. 39 - Ove i proprietari intendano mantenere siepi lungo i fossi dovranno loro stessi provvedere alla manutenzione del fosso in modo costante ed idoneo.

Art. 40 - Qualora in caso di calamità o cause naturali alberi caduti vengano ad intracciare il normale deflusso delle acque dei corsi irrigui, od ad ostruire l'area di rispetto dei fossi e/o canali irrigatori e su proprietà contigue, il proprietario di detti alberi deve provvedere entro 5 gg. alla rimozione degli stessi dal loro alveo, e dallo sgombero dell'area di rispetto prima del periodo dello spurgo dei fossi, normalmente preannunciato con ordinanza pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale. Nei casi di particolare esigenze il termine di 5 giorni potrà essere ridotto a discrezione dell'Amministrazione Comunale, che nell'ambito delle sue competenze, considerati i singoli casi, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 41 - I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolato le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, a tutela del transito e della visibilità (art. 15 R.D. 8.12.1933 n. 1740). In caso di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esse, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione Comunale potrà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

CAPO II - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.

Art. 42 - E' proibito legare animali alle piante o comunque

lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

Art. 43 - Con richiamo alla Legge forestale di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo R.D. 16.5.1926, n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonchè all'art. 635 C.P. gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramrle, strapparle, ecc.

Art. 44 - E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc., come galline, cani; ecc.

CAPO III - Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

Art. 45 - Nell'evenienza di comparsa di crittogamiche parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con il Commissario Provinciale per le Malattie e delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartirà di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni. Nonchè in conformità alle norme del regolamento comunale di Igiene e Sanità.

Egualemente quando l'infestazione di cui sopra colpisce un bosco, il proprietario dello stesso è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Sindaco che, a sua volta, nè informerà l'Autorità forestale. Gli interessati dovranno inoltre osservare le norme al riguardo stabilite dalle prescrizioni di massima.

Art. 46 - Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18/6/1931, n. 987 e quelle contenute nel rego-

lamento per l'applicazione della Legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700, e modificato con R.D. 2.12. n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico e all'Autorità forestale, la comparsa di insetti, animali nocivi, scrittogame o comunque di malattie o deperimento che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici predetti, a norma dell'art. 49 del presente regolamento.

- Art. 47 - Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli, gli stocchi e i materiali residui del granturco, ove siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno salva diversa ordinanza del Sindaco.
- Art. 48 - E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi; contro i quali le autorità ritenessero opportuno di ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando.
- Art. 49 - Gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle autorità superiori, per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, e coloro che, appartenendo a qualche consorzio o società per la difesa collettiva delle piante da qualche speciale parassità non avessero eseguito i prescritti trattamenti
- Art. 50 - E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze ay

velenate quantunque consentite dalle leggi in vigore a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di segnalare sufficientemente con cartelli recanti la scritta " terreno avvelenato" in modo ben visibile da porsi lungo tutto il confine del terreno e per tutto il presumibile periodo di efficacia delle stesse sostanze o esche.

Art. 51 - Verificatosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante, o parte, esposte all'infestazione, senza il certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente nel territorio.

TITOLO V - PROTEZIONE ANIMALI

Art. 52 - Con richiamo alle leggi vigenti, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura. Solo nel caso che essi si rendessero molesti a qualche coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli organi competenti in materia. Al fine di salvaguardare l'ambiente ecologico esistente è vietata altresì la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di legge.

Art. 53 - E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido, anche a scopo di allevamento, senza speciale permesso della autorità competente.
E' pure vietato disturbare in qualsiasi modo la loro moltiplicazione.

Art. 54 - E' vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive (art. 727 C.P.). Gli animali che sono trasporta-

ti sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ad alimentarli insufficientemente.

Art. 55 - Per l'esercizio della caccia e della pesca vedere art. 11 del presente regolamento; tale esercizio è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

TITOLO VI - UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI SOGGETTI AL VINCOLO FORESTALE NELLA PROVINCIA.

CAPO I - Norme per l'esercizio del pascolo.

Art. 56 - Il pascolo delle capre e degli ovini è soggetto alle speciali prescrizioni di massima e di Polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Torino.

Art. 57 - Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune e delle Frazioni si osservano le norme del Regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26.2.-1928, n. 332.

In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 nel rispettivo Regolamento approvato con R.D. 16.5.1926, n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per la provincia.

CAPO II - DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 58 - SOPRESSO

Art. 59 - Sono recepite dal presente regolamento le disposizioni stabilite dal T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25.7.1904, n. 523 riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di m. 9 dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatoi pubblici, la stessa proibizione è limitata su piantamenti aderenti alle sponde. Sono opere ed atti che non possono eseguirsi se non con speciale permesso dello Ingegnere Capo del Genio Civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di m. 100 dalla linea in cui giungono le acque ordinarie ferme le disposizioni di cui all'art. 95 lettera c) della Legge 25.7.1904 n. 523.

TITOLO VII - BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI.

Art. 60 - I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamento in vigore (Riordinamento e riforma della legislazione di materia di boschi e di terreni montani, R.D. 30.12.1923, modificato con R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, e regolato per l'applicazione del R.D. anzidetto, approvato con R.D. 15 maggio 1926, n. 1126. Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia. Norme per la prevenzione degli incendi boschivi.

Provvedimento per la tutela dei castagneti R.D.
L. 18.6.1931, n. 972. Norme sulla tutela e uso
del suolo - legge Regionale n. 56 del 5.12.1977..

TITOLO VIII - INCENDI.

CAPO I - Dei boschi.

Art. 61 - L'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi ed alla distanza minore di m. 100 da essi (L.R. 2.11.1982, n. 32 art. 9). Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nel la custodia di animali regolarmente immessi al passaggio dei boschi stessi potranno accendere il fuoco, per uso proprio negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da al tra materia infiammabile, purchè il focolare ven ga riparato dal vento con massi o terra o con fosso tagliafiamma o simili, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbdno nato. E' pure consentito l'abbruciamento delle fo glie e dei ricci, nonchè l'accesnsione di detti nei castagneti da frutto, purchè nella giornata senza vento e sotto continua sorveglianza (art. 10 L.R. n. 32/82).

Art. 62 - E' sempre vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di m. 50 dalle piante dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Cor po delle Foreste se la stagione e il terreno con servino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi. Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:
a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ri pulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle fra sche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di m. 10 ogni qualvol ta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;
b) che i lavori di carbnizzazione siano affidati

— a persone adulte e pratiche dell'arte, con obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento. La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

Art. 63 - Nei boschi, dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e da altri residui della lavorazione mediante raccolto e concentrazione del materiale negli spazi vuoti improduttivi del bosco ed eventuali altri luoghi da farsi indicare dal personale della Stazione Forestale di giurisdizione. In ogni caso i prodotti ed i residui della lavorazione dovranno venire asportati non oltre l'inizio dell'estate successiva all'esecuzione del taglio nei boschi d'alto fusto e non oltre la stagione silvana stabilita dalle norme di cui all'art. 6 delle prescrizioni di massima della polizia forestale, quando trattasi di boschi cedui.

Le infrazioni, indipendentemente dalle penalità che verranno applicate dagli organi forestali, saranno punite con una ammenda da £. 50.000 a lire 100.000 per ogni ettaro di superficie non sgomberati.

Ove ricorrono circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero dal bosco dei residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

Art. 64 - E' vietato fumare nei boschi, fatta eccezione che negli spazi e nelle vie principali a fondo battuto, oltrechè nelle giornate di pioggia.

Art. 65 - Chiunque venga a conoscenza di incendio nei boschi deve il più celermente possibile darne segnalazione al più vicino comando dei carabinieri o del Corpo delle foreste od al Sindaco.

Art. 66 - Le operazioni di spegnimento dovranno essere con

dotte sotto la direzione del più elevato in grado del Corpo delle foreste, od in assenza di questo al più elevato in grado degli altri corpi armati o in difetto dal Sindaco o dal responsabile dei Vigili del Fuoco.

- Art. 67 - Chiunque in occasione di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del C.P..
- Art. 68 - Nei boschi incendiati a chiunque appartenenti, le autorizzazioni per il cambio di coltura e di pascolo dovranno essere rilasciate dalla Regione Piemonte, che provvede pure nel caso di uso civico.
- Art. 69 - Il Sindaco può provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricati delle funzioni di capi squadra nelle estinzioni di incendi boschivi.
- Art. 70 - Per i boschi sottoposti al vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia della provincia.

CAPO II - Dei fabbricati rurali.

- Art. 71 - Con richiamo all'art. 449 C.P. per allontanare e prevenire il pericolo di incendio, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
- a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi dovranno essere munite di camini ben costruiti e sporgenti sopra il tetto dell'edificio;
 - b) I proprietari od inquilini dovranno curare che l'impresa spazzacamini esegua scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini secondo contratto;
 - c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere i

- fumaioli ad una altezza tale da evitare danno o incendio ai vicini;
- d) è proibito adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi dove sono depositati legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta e installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati.
 - e) non si possono accendere fuochi nei camini con travi od altri sostegni in legno senza i debiti ripari.

Art. 72 - Nei fabbricati rurali devono costruirsi adattitaglia fuoco in muratura opportunamente distribuiti ed almeno sino alla copertura del tetto.

Art. 73 - Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n.773 e relativo regolamento 6.5.1940, n. 635 e a quelle di cui al D.M. 11.5.1937 circa le "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali". Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alla Legge 27.12.1941, n. 1570, concernenti norme per l'organizzazione dei servizi antindencio, al D.P.R. 26.4.1955, n. 547 e 26.5.59 n. 689 riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchè quelle di cui al D.M. 27 settembre 1955, modificato con Decreto 16.2.1982 concernenti la determinazione delle attività soggette alla visita di prevenzione incendi.

Art. 74 - In caso di incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione e, arrivati i Vigili del Fuoco, le autorità o gli agenti dell'ordine si atterranno agli ordini stessi;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie va

sche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento salva la rifusione dei danni a chi ha ragione; c) qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalla autorità.

Art. 75 - E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza licenza dell'autorità locale di P.S., ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., osservate le prescrizioni delle leggi stesse.

TITOLO IX - LE ACQUE.

Art. 76 - E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condotte delle acque pubbliche, così come pure di lavare nelle fontane pubbliche e di ambrattarle.

Art. 77 - Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi bucato o di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 78 - Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 79 - Non è permesso convogliare nei corsi d'acque, sia pubblici che privati, le materie putride di canali scaricatori.

- E' fatto comunque divieto di scarico in tutti i corsi d'acqua scorrenti nel territorio comunale e in tutti gli alvei destinati al transito di acque sia pubbliche che private, - ancorchè asciutti di latrine, liquami, rifiuti solidi e liquidi di qualunque natura e provenienza. (L. 319/76).
- Art. 80 - E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni della competente autorità (art. 3 R.D. 8.12.1933, n. 1740).
- Art. 81 - A norma dell'art. 632 del C.P. nessuno può ostruire, alterare, danneggiare o deviare, in qualsiasi modo i canali ed infrastrutture che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.
E' altresì proibito il deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.
- Art. 82 - Lo spurgo dei fossi lungo le strade comunali e ru-rali deve essere eseguito a spese degli utenti dei consortisti e dei privati tenutivi per consuetudine, una volta all'anno o occorrendo più volte. In caso di trascuranza o di inadempimento del proprietario o chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori addebitandone le spese fermo restando la contravvenzione accertata.
- Art. 83 - Chiunque abbia acquistato il diritto di attraversare le strade con condotte d'acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo stradale. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dal Consorzio irriguo ed autorizzati dal Comune.

TITOLO X - LE STRADE

Art. 84 - Vedi art. 6 del presente regolamento.

Art. 85 - E' proibita la sosta sulle strade rurali comunali con i veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito od ostacolare il transito ad altri veicoli.

Art. 86 - Chiunque con il passaggio di mezzi particolari pesanti rechi nocumento alla sede stradale, ai ponti o altre strutture inerenti il piano viabile delle strade comunali, vicinali, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.
E' altresì vietato condurre a strascico sulle strade sopracitate legnami di qualsiasi sorta o dimensione o altri materiali che possono danneggiare il buono stato del piano viabile.
E' infine vietato transitare su dette strade con carichi sistemati in modo precario o eccedenti i limiti consentiti dalle norme del C.S.
Il carico dovrà essere sistemato in modo da evitare anche la sola parziale caduta durante il tragitto.

Art. 87 - I frontisti delle strade soggette a pubblico passaggio non possono arandi i loro terreni danneggiare le strade stesse (art. 1 R.D. 8.12.1933 n. 1740).

Art. 88 - E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade vicinali*(art. 1 punto 5 R.D. 8.12.1933, n. 1740) e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti (punto 6 art. 1 R.D. 1740/933).
* i cigli e le scarpate.

Art. 89 - Per il transito nel territorio comunale del bestiame vedere art. 31 del presente regolamento.

Art. 90 - E' proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito

di pietre o altri materiali.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere dalle strade e per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti alle strade stesse.

TITOLO XI - NORME SUL COMMERCIO DI ALCUNI PRODOTTI.

CAPO I - Del latte.

- Art. 91 - Sotto il semplice nome di latte si deve porre in commercio esclusivamente latte di vacca. Altro latte può essere venduto dichiarando espressamente da quale specie di animale proviene. Comunque anche i piccoli produttori che forniscano direttamente ai consumatori, deve avere la massima pulizia nella mungitura, nella conservazione e nel trasporto del latte. Devono essere usati recipienti di metallo stagnato, di vetro o di alluminio muniti di coperchio, lavabili a perfezione ed esclusivamente adibiti al latte. Per i recipienti vedere art. 95 del presente regolamento.
- Art. 92 - Per la protezione e la vendita in grande del latte destinato al consumo diretto, si asservano le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R.D.L. 9.5.1929, n. 994.
- Art. 93 - Al verificarsi di casi di aborto epizootici allo interno della vaccheria, la vendita ed il confezionamento del latte prodotto deve essere sospeso sino alla verifica dello stato di salute degli altri capi da parte del veterinario consortile e della successiva autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario. Analogamente si procederà in caso di verificar-

— si nella vaccheria di brucellosi e tubercolosi.

Art. 94 - La vendita del latte sfuso al consumo diretto è consentita ai produttori, i quali devono ottenere l'autorizzazione del Sindaco.
E' fatto divieto ai produttori di acquistare e rivendere latte non prodotto dalle loro vaccherie.

Art. 95 - Tutti i recipienti destinati a venire in contatto con il latte debbono essere in ferro stagnato, di vetro, di porcellana, di terracotta o di altro materiale riconosciuto idoneo dal servizio d'igiene pubblica dell'U.S.S.L., a perfetta tenuta, mantenuti sempre nella massima ed in buono stato di conservazione.

E' ammesso anche l'uso di appositi recipienti di cartone o di plastica con speciale dicitura per alimenti.

I recipienti di limitata capacità adibiti al trasporto nell'interno del Comune devono essere di ferro stagnato ed avere chiusura ermetica, con coperchio munito di cercino di gomma o di altro materiale riconosciuto idoneo dall'Ufficiale sanitario.

CAPO II - Delle piante officinali e della flora alpina: raccolta.

Art. 96 - La raccolta e la destinazione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26.5.1932, numero 772, non incluso nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della L. 6.1.1931, n. 99, previa autorizzazione del Sindaco, nei quantitativi indicati nel R.D. di cui sopra (art. 17 - L.R. 32/82).

Art. 97 - La raccolta dei prodotti del sottobosco sottoelencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Funghi:

a) La specie *Boletus reticulatus*, *Boletus odu-*

- lis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
- b) le altre specie fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
- c) la specie Armillaria mollea (chiodini o famigliola buona) senza limiti di raccolto.

- Muschi: Kg. 0,300

- Fragole: Kg. 0,500

(art. 20 L.R. 32/82).

Art. 98 - Le modalità ed i tempi di raccolta dei funghi sono indicati nell'art. 23 della Legge Regionale n. 32/82 che recita:

" la raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

E' vietato nella raccolta dei prodotti del sottobosco usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato unifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora.

E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, compromettendone il normale sviluppo.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole".

CAPO III - Della fauna minore.

Art. 99 - E' vietata la raccolta o la distribuzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie anfibi, nonché la cattura, il trasporto od il commercio dei rospi (art. 27 L.R. n. 32/82).

Art. 100- E' consentita la raccolta di tutte le specie di

molluschi del genere Helix (lumaca col guscio), per quantitativi non superiore a quanto previsto dalle Leggi Regionali in vigore.

Il Sindaco può autorizzar*z* i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di una quantità superiore e con anticipo della raccolta stessa al 1° luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole (art. 28 L.R. n. 32/82).

TITOLO XII - DIFESA DELLE COLTIVAZIONI - Norma di prevenzione sanitaria.

Art. 101 - Sono considerati presidi sanitari i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinati (pronti all'impiego).

Pertanto:

- a) prodotti destinati a combattere gli organismi di origine animale, vegetale e pirofici;
- b) prodotti destinati ad essere impiegati come bagnati derivanti da emulsioni, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione;
- c) i gas tossici di cui al R.D. del 9.5.1927 n. 147 destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonchè alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate.

Art. 102- La legislazione in vigore prevede n° 4 classi di presidi sanitari di cui le prima tre altamente tossiche in ordine decrescente (la più tossica è la prima).

L'uso di tali materie tossiche deve avvenire secondo le vigenti norme.

Art. 103 -A richiesta degli agenti di P.S. e polizia municipale il detentore di tali presidi sanitari dovrà, esibendo il proprio certificato, dimostrare di essere abilitato dall'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura ad acquistare ed usare i suddet-

prodotti.

L'acquisto dei presidi di prima e seconda classe può essere fatto solo da persona maggiorenne ed impieghi lui stesso il presidio acquistato per il trattamento delle coltivazioni.

I presidi sanitari vanno usati esclusivamente in agricoltura.

Qualsiasi altro uso è severamente vietato.

Nell'impiego dei presidi sanitari si dovranno usare indumenti adatti capaci di evitare ustioni alla pelle.

Nella manipolazione e nell'impiego dei prodotti della prima e seconda classe si dovranno usare sempre guanti di gomma o plastica, maschere ed occhiali protettivi. E' vietato fumare ed assumere cibi durante l'impiego dei fitofarmaci onde evitare intossicazioni.

E' da evitare di operare controvento per non essere investiti dalla nube irrorante e di investire bestiame o altre colture trovantesi a poca di stanza dalla zona di irrorazione.

Art. 104- E' severamente vietato abbandonare in ogni luogo le confezioni che abbiano contenuto prodotti fitosanitari. Le confezioni usate dai presidi della prima e seconda classe vanno distrutte e rese inutilizzabili ed innocue.

Le confezioni di carta, P.V.C. o altro materiale plastico devono essere bruciate e le ceneri disperse.

Gli imballaggi di vetro che hanno contenuto tali presidi devono essere frantumati ed i pezzi interrati.

Art. 105- Le miscele non utilizzate rimaste in piccole quantità devono essere neutralizzate attraverso gli appositi mezzi chimici. Se questo non può avvenire tali miscele devono essere interrate in terreni argillosi evitando in modo assoluto di inquinare le falde idriche.

Se si avanzano grandi quantità di miscele non utilizzate, queste dovranno essere rinchiuse in

idonei recipienti a tenuta stagna e consegnati al Comune che provvederà alla loro distruzione o neutralizzazione.

Art. 106- In tale materia ci si richiama in particolare alla Legge 283 del 30.4.1962.

TITOLO XIII - DELLE CASE COLONICHE.

Art. 107- Le abitazioni rurali o loro attinenze situate in prossimità delle strade devono essere munite di grondaie e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da non fuoriuscire liberamente sul suolo stradale.

Art. 108- I ricoveri del bestiame e le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposite concimaie costruita in conformità alle prescrizioni del R.D. 1.12.1930, n. 1682, nonché degli artt. 233 e seguenti del T. U.L. Sanitario R.D. 27.7.1934, n. 1265.

Art. 109- Per la raccolta del letame fuori dalla concimaia i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dei corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo

Art. 110- Con riferimento all'art. 672 del C.P. i cani da guardia degli edifici rurali debbono stare a catena semprechè non si trovino all'interno di spazi recintati.

NORME FINALI.

Art. 111- Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune, quindici giorni do

po la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione (art. 62 del T.U. 3.3.1934, n. 383).

Copie del presente regolamento verranno inviate alle OO.SS. di categoria ed a tutti gli Enti interessati.

Art. 112- Tutte le trasgressioni del presente Regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal C.P. o da altre leggi o regolamenti generali saranno accertate e punite, con la ammenda da £. 50.000 a £. 1.000.000.= a norma degli artt. 106, 107, 108 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383 con le modifiche apportate dall'art. 9 della Legge 9.6.1947, n. 530 e dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

INDICE GENERALE

TITOLO I	<u>NORME GENERALI</u>		pag. 1
TITOLO II	<u>DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE</u>		" 1
TITOLO III	<u>TUTELA DELLA PROPRIETA' CAMPESTRE</u>		" 2
	- CAPO I Del paesaggio	pag. 2	
	- CAPO II Dei danni e dei pericoli	" 3	
	- CAPO III Dei prodotti: appropriazione indebita	" 5	
	- CAPO IV del pascolo	" 6	
	- SEZ. I		
	- SEZ. II Del soggiorno della mandria e dei mandriani in territorio Comunale.		
	- SEZ. III Del bestiame travato in custodito.		
TITOLO IV	<u>DELLE PIANTE</u>		" 9
	- CAPO I Piantamento e taglio	pag. 9	
	- CAPO II Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo	" 11	
	- CAPO III Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.	" 12	
TITOLO V	<u>PROTEZIONE ANIMALI</u>		" 14
TITOLO VI	<u>UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI SOGGETTI AL VINCOLO FORESTALE DELLA PROVINCIA</u>		" 15
	CAPO I Norme particolari per lo esercizio del pascolo	pag. 15	
	CAPO II Disposizioni varie	" 15	

TITOLO VII	<u>BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI</u>	pag. 16
TITOLO VIII	<u>INCENDI</u>	" 17
	- CAPO I Dei boschi	pag. 17
	- CAPO II Dei fabbricati rurali	" 19
TITOLO IX	<u>LE ACQUE</u>	" 21
TITOLO X	<u>LE STRADE</u>	" 22
TITOLO XI	<u>NORME SUL COMMERCIO DI ALCUNI PRODOTTI</u>	" 24
	- CAPO I Il latte	pag. 24
	- CAPO II Delle piante officinali e della flora alpina	"
	raccolta	" 25
	- CAPO III Della fauna minore	" 26
TITOLO XII	<u>DIFESA DELLE COLTIVAZIONI</u> - Norme di prevenzione sanitaria	" 27
TITOLO XIII	<u>DELLE CASE COLONICHE</u>	" 29
	<u>NORME FINALI</u>	" 29

N.B. : Ufficiale Sanitario leggesi Servizio di Igiene Pubblica dell' U.S.S.L.